

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Padova

Anno XXXI

BARI, 29 FEBBRAIO 2000

N. 27

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. 0805402259-0805402264-0805402099 - Fax 0805402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c/c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15º giorno di ogni mese avranno validità dal 1º giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15º giorno e comunque entro il 30º giorno di ogni mese avranno validità dal 15º giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO, 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI, 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Leggi e Regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 3

«ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM)».

Pag. 1182

REGOLAMENTO REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 1

«CRITERI E MODALITÀ PER IL FINANZIAMENTO REGIONALE DEI PROGETTI DI LOTTA ALLA DROGA».

Pag. 1186

PARTE PRIMA

Leggi e Regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 3

«ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM)».

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO.

IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

**Art. 1
(Oggetto)**

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è istituito presso il Consiglio regionale della Puglia il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.) della Regione Puglia, al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.

**Art. 2
(Natura)**

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni, fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione regionale, è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Il Comitato regionale per le comunicazioni, quale organo regionale, svolge funzioni di consulenza, di supporto e di garanzia della Regione per le funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione.

3. Il Comitato, oltre alle funzioni proprie e alle funzioni delegate, di cui agli articoli 13 e 14, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.

**Art. 3
(Composizione e durata in carica)***

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni è composto da cinque membri, scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

2. I componenti del Comitato sono eletti dal Consi-

glio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a tre nomi. In caso di parità, risulta eletto il più anziano di età.

3. Immediatamente dopo l'elezione dei componenti del Comitato, il Consiglio procede con voto segreto all'elezione, tra di essi, del Presidente del Comitato. Risulta eletto colui che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità resta eletto il più anziano di età.

4. In caso di impedimento per qualunque causa del Consiglio regionale, alla nomina del Presidente e dei componenti il Comitato vi provvede il Presidente del Consiglio regionale, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari.

5. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni ed esercitano le proprie funzioni fino all'insediamento del Comitato subentrante.

6. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato, il Consiglio regionale procede alla elezione del sostituto, che resta in carica fino alla scadenza del Comitato.

7. In caso che il Comitato si riduca a due componenti, si procede al rinnovo integrale del Comitato stesso.

8. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 7. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o due membri, si procede entro sessanta giorni dalla morte del componente o contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o dalla deliberazione consiliare di decadenza del componente.

9. In caso di dimissioni del Presidente del Comitato:

- a) se le dimissioni riguardano anche la carica di componente del Comitato, il Consiglio provvede alla sostituzione a norma dei commi 6 e 8 e, nella stessa seduta, alla nomina del nuovo Presidente;
- b) se le dimissioni riguardano solo la carica di Presidente, il Consiglio provvede alla nomina del Presidente nella prima seduta utile.

* 1) il Governo ha osservato: «è richiamata l'attenzione in ordine al rispetto della disposizione di cui all'articolo 1, lettera A, n. 5) della Deliberazione n. 52/1999 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che stabilisce il divieto di rieleggibilità alla carica per i componenti del Comitato regionale per le comunicazioni».

**Art. 4
(Incompatibilità)**

1. La carica di componente del Comitato è incompatibile con le seguenti situazioni:

- a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
- b) componente del Governo nazionale;
- c) Presidente di Giunta regionale, componente di Giunta regionale, Consigliere regionale;

- d) Sindaco, Presidente di Amministrazione provinciale, Assessore comunale o provinciale, Consigliere comunale o provinciale;
- e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;
- f) detentore di incarichi elettive o di rappresentanza in partiti e movimenti politici;
- g) amministratore, dirigente, dipendente (o socio azionista) di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; (i soci risparmiatori delle società commerciali e delle società cooperative non versano in situazione di incompatibilità);
- h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i soggetti di cui alla lettera g);
- i) dipendente regionale.

2. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato e al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.

Art. 5 (Decadenza)

1. I componenti del Comitato decadono dall'incarico:

- a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive;
- b) qualora sussista una causa di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverla.

2. Il Presidente del Consiglio regionale procede alla contestazione delle cause di decadenza d'ufficio o su segnalazione del Presidente del Comitato, che è tenuto a comunicare il fatto di cui alla lettera a) del comma 1 nonché, se ne è a conoscenza l'esistenza di altre cause di decadenza.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, entro sette giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta per iscritto all'interessato, con invito a rimuovere la causa di incompatibilità entro trenta giorni. L'interessato, entro trenta giorni dalla data della contestazione, può presentare osservazioni e controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni, il Presidente del Consiglio regionale provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa; ovvero propone al Consiglio regionale l'adozione del provvedimento di decadenza negli altri casi.

Art. 6 (Dimissioni)

1. Le dimissioni dei componenti il Comitato sono presentate, tramite il Presidente del Comitato stesso,

al Presidente del Consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente del Comitato sono presentate direttamente al Presidente del Consiglio.

2. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni fino alla elezione dei successori.

Art. 7 (Rinvio)

1. Alle elezioni per il rinnovo parziale del Comitato, quando si devono sostituire componenti cessati anticipatamente dalla carica, non si applica il metodo del voto limitato.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni procedurali previste dalla normativa regionale vigente in materia di nomine.

Art. 8 (Comunicazioni)

1. Il Presidente del Consiglio regionale comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'avvenuta elezione del Comitato e del suo Presidente, nonché le eventuali variazioni nella composizione del Comitato stesso.

Art. 9 (Funzioni del Presidente)

1. Il Presidente del Comitato:

- a) rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;
- b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;
- c) cura i rapporti con gli organi regionali, con l'Autorità.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 10 (Regolamento interno)

1. Il Comitato adotta, col voto di quattro quinti dei suoi componenti, il regolamento interno che disciplina:

- a) le modalità di nomina e le funzioni del Vice Presidente;
- b) l'organizzazione e il funzionamento del Comitato, compresa la possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli componenti;
- c) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

2. Il Comitato approva, altresì, all'unanimità, un "codice etico" volto a regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti.

Art. 11 (Indennità di funzioni e rimborsi)

1. Al Presidente del Comitato è attribuita una inden-

nità lorda mensile di funzione pari al 40 per cento dell'indennità mensile di base spettante ai Consiglieri regionali.

2. Al Vice Presidente del Comitato è attribuita una indennità lorda mensile di funzione pari al 25 per cento dell'indennità mensile di base spettante ai Consiglieri regionali.

3. Ai componenti del Comitato è attribuita una indennità lorda mensile di funzione pari al 15 per cento dell'indennità mensile di base spettante ai Consiglieri regionali.

4. Nel caso in cui il Presidente del Comitato sia assente o impedito per oltre due mesi consecutivi, al Vice Presidente spetta, per tutto il periodo di assenza o impedimento del Presidente, l'indennità di funzione prevista per il Presidente.

5. Ai componenti del Comitato che non risiedono nel luogo di riunione del Comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

6. Ai Componenti del Comitato che su incarico del Comitato si recano in località diverse da quelle di residenza è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i Consiglieri regionali.

Art. 12

(Modalità di esercizio delle funzioni)

1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate il Comitato si avvale dell'Ispettorato del Ministero delle comunicazioni competente per territorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 5/bis, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1999, n. 78.

2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità, il Comitato può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'Amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità.

Art. 13

(Funzioni proprie)

1. Il Comitato esercita come funzioni proprie:

- a) le funzioni già assegnate dalla normativa statale, regionale al Comitato regionale per i servizi radio-televisivi (Co.re.rat.);
- b) le altre funzioni conferite al Comitato dalla normativa statale, regionale e da provvedimenti dell'Autorità.

2. Il Comitato formula proposte, orientamenti ed indicazioni agli organi regionali in tutti i casi in cui essi debbano esprimere, od esprimano autonomamente, pareri all'Autorità o ad altri soggetti in materie interessanti il settore delle comunicazioni o adottino provvedimenti sulle stesse materie. Gli organi regionali:

- a) sono tenuti ad acquisire gli apporti espressi dal Comitato;
- b) possono delegare al Comitato, in via permanente o transitoria, eventualmente con prefissione di indicazioni e criteri, l'adozione e la gestione di prov-

vedimenti di loro competenza in materia interessanti le comunicazioni.

3. Il Comitato inoltre esprime parere alle Commissioni consiliari competenti sui progetti di legge regionale disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni.

Art. 14

(Funzioni delegate)

1. Il Comitato esercita le funzioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 249 del 1997.

2. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati.

3. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Comitato, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate nonché le risorse assegnate per il loro esercizio.

4. Le risorse assegnate e trasferite dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale. La cifra corrispondente è poi iscritta in un capitolo di spesa intestato "Spese per l'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al Co.re.com." inserito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. Nel bilancio autonomo del Consiglio regionale, a norma della legge 6 dicembre 1973, n. 853, sono inserite apposite voci di spesa per l'attività e le funzioni, proprie e delegate, del Comitato.

5. In caso di accertati inerzia, ritardo o inadempimento del Comitato nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorità, da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla legge n. 249 del 1997, l'Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al Comitato e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2. Della contestazione e degli atti conseguenti l'Autorità dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

Art. 15

(Programmazione delle attività del Comitato)

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato trasmette all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni delegate, è presentata anche all'Autorità.

2. Il programma del Comitato è presentato ed illustrato dal Presidente del Comitato all'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Successivamente l'Ufficio di Presidenza discute ed approva il programma. In conformità del programma approvato sono determinati i mezzi e le risorse da iscriverne nella previsione di spesa del bilancio del Consiglio e da porre a disposizione del Comitato.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato trasmette all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per opportuna conoscenza, e all'Autorità:

- a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonché sull'attività svolta nell'anno precedente;
- c) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria, che viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.

4. Il Comitato, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni, rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale di cui al comma 3, lettera a).

Art. 16 (Dotazione organica)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con l'Autorità, con il Presidente del Comitato e con il Segretario generale del Consiglio, individua la struttura di supporto al Comitato. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del Comitato.

2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è determinata d'intesa con l'Autorità, con il Presidente del Comitato e con il Segretario Generale del Consiglio, valutando prioritariamente la professionalità e le competenze acquisite nella struttura del Co.re.rat. Al reclutamento dell'ulteriore personale eventualmente occorrente si provvede a norma dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 249 del 1997.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comitato può avvalersi, nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, di soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza, secondo la vigente normativa regionale in materia di consulenza.

Art. 17 (Gestione economica e finanziaria)

- 1. nell'ambito delle previsioni contenute nel pro-

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 28 febbraio 2000

NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale - Ufficio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottata con deliberazione n. 726/93, al

programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Comitato ha autonomia gestionale e operativa. A tal fine, il dirigente della struttura funzionalmente dipendente dal Comitato assume la funzione di funzionario delegato, ai sensi delle norme di contabilità regionale.

2. Gli atti della gestione tecnica, finanziaria e amministrativa riguardanti l'attività del Comitato sono di competenza del dirigente responsabile della struttura di supporto, sulla base degli indirizzi impartiti dal Comitato.

Art. 18 (Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione, il Consiglio regionale provvede all'elezione del Comitato e del suo Presidente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more della prima elezione del Comitato nei termini e con le procedure previste dall'articolo 3, le funzioni proprie e delegate di cui agli articoli 13 e 14, sono attribuite al Co.re.rat.

3. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, il Comitato, fermo restando quanto disposto all'articolo 12, si avvale del personale già assegnato al Co.re.rat., secondo la vigente normativa regionale in materia.

4. Nelle more dell'adozione del regolamento interno di cui all'articolo 10, restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il Co.re.rat.

Art. 19 (Norma finanziaria)

1. All'onere finanziario necessario per l'applicazione della presente legge si fa fronte mediante lo stanziamento annuale del capitolo 1120, la cui denominazione è integrata da "Spese per il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)", previsto nei corrispondenti bilanci di previsione della Regione.

Art. 20 (Abrogazione)

- 1. È abrogata la legge regionale 28 dicembre 1993, n. 29 recante norme in materia di Co.re.rat.

DISTASO

solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Note all'art. 1

– Il riferimento, contenuto in questo articolo, all'articolo 1, com-

ma 13 della legge 31 luglio 1977, n. 249, deve intendersi all'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997.

– La L. 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 177 S.O. del 31-7-1997; il comma 13 dell'articolo 1 così dispone:

«13. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle comunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali sono altresì attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati regionali radiotelevisivi. L'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilità degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati. Entro il termine di cui al secondo periodo e in caso di inadempienza le funzioni dei comitati regionali per le comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali radiotelevisivi operanti. L'autorità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le materie di sua competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse».

Nota all'art. 12

– Il D.L. 30 gennaio 1999, n. 15 "Disposizioni urgenti per lo svi-

luppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costruzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel Settore radiotelevisivo", pubblicato nella Gazz. Uff. n. 24 del 30-1-1999 è stato convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 29 marzo 1999, n. 78 pubblicata nella Gazz. Uff. n. 75 del 31-3-1999.

Nota all'art. 14

– La legge 6 dicembre 1973, n. 853 "Autonomia contabile e funzionale dei Consigli delle regioni a statuto ordinario" è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 1 del 2.1.74.

Nota all'art. 16

– Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 1 della L. 249/97:

«14. Il reclutamento del personale di ruolo dei comitati regionali per le comunicazioni avviene prioritariamente mediante le procedure di mobilità previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, per il personale in ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti applicato al relativo ispettorato territoriale. Analoga priorità è riconosciuta al personale in posizione di comando dall'Ente poste italiane presso gli stessi ispettorati territoriali, nei limiti della dotazione organica del Ministero, stabilita dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650».

Nota all'art. 20

– La L.R. 28 dicembre 1993, n. 29 "Norme per il funzionamento del Comitato regionale per i Servizi radiotelevisivi" è pubblicata nel BUR n. 182 del 28-12-1993.

REGOLAMENTO REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 1

«CRITERI E MODALITÀ PER IL FINANZIAMENTO REGIONALE DEI PROGETTI DI LOTTA ALLA DROGA».

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO.

IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 (Progetti triennali)

1. Le quote del Fondo nazionale di lotta alla droga assegnate alla Regione Puglia ai sensi dell'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dell'articolo 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 45, sono destinate al finanziamento di progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze e dell'alcoldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, presentati dalle province, dai comuni e loco consorzi, dalle comunità montane, dalle aziende unità sanitarie locali, dagli enti di cui agli articoli 115 e 116 del d.p.r. 309/1990,

dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 e dai loro consorzi.

Art. 2 (Attività finanziabili)

1. Le attività finanziabili attraverso i progetti triennali di cui all'articolo 1 comprendono:

- a) interventi di prevenzione primaria delle tossicodipendenze e dell'alcoldipendenza correlata, riferiti alla famiglia, alla scuola, al lavoro e ai luoghi del terzo tempo, nonché di prevenzione secondaria e terziaria, compresa la riduzione del danno, purché finalizzata al miglioramento della salute e della qualità della vita, nonché al recupero sociale;
- b) interventi di educazione alla tutela della salute;
- c) interventi in contrasto alla diffusione delle "nuove droghe";
- d) reinserimento sociale e lavorativo di tossicodipendenti e alcoldipendenti correlati;
- e) interventi a bassa soglia integrati sul territorio, integrativi di quelli svolti istituzionalmente dai servizi pubblici e affidati al privato sociale accreditato;
- f) riconversione specialistica delle attività terapeutiche svolte e/o di attivazione sperimentale della fase di avvio di attività specialistiche destinate a tossicomani con problematiche psichiatriche, a donne tossicodipendenti in gravidanza, a donne o coppie tossicodipendenti con figli minori, a fami-

- glie di tossicodipendenti, a stranieri e detenuti tossicodipendenti;
- g) riconversione delle attività terapeutiche a favore dei consumatori che presentano problemi da affrontare con tecniche diverse da quelle in uso per i consumatori di eroina;
- h) servizi di informazione con sedi proprie e personale già formato che offra anche assistenza telefonica;
- i) iniziative per lo sviluppo di sistemi territoriali di intervento a rete per il contrasto delle tossicodipendenze e dell'alcoldipendenza correlata fra servizi e competenze diverse e complementari, tra soggetti pubblici e del privato sociale;
- j) formazione e aggiornamento degli operatori sociali e sanitari con forme di partecipazione congiunta di operatori pubblici e del privato sociale, finalizzati al miglioramento delle competenze anche in ordine ai nuovi bisogni degli utenti ed alle caratteristiche evolutive del fenomeno; in particolare, in caso di previsione di apertura di nuovi interventi e servizi, preventiva organizzazione di corsi di formazione o aggiornamento per gli operatori interessati all'iniziativa;
- k) acquisti relativi ad attrezzature necessarie per lo svolgimento di attività condotte per il rifacimento o il potenziamento di impianti ai fini dell'adeguamento alle normative vigenti.
2. Non sono finalizzabili:
- a) le funzioni istituzionali definiti dal d.p.r. 309/1990 e dalla l. 45/1999 finalizzate con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN);
- b) i progetti di prevenzione e reinserimento sociale finanziati con altre leggi specifiche;
- c) l'acquisizione o la ristrutturazione di immobili, nonchè l'acquisizione di beni e servizi durevoli per i quali non sia indicato il mantenimento della destinazione d'uso originaria anche dopo la conclusione del progetto.
3. I progetti che contengono interventi socio-sanitari possono essere finanziati esclusivamente qualora gli interventi in natura sanitaria siano garantiti da soggetti accreditati con il SSN.

Art. 3 (Costi ammissibili)

1. Per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, possono essere finanziate le seguenti voci di spesa:
- a) acquisto di beni durevoli;
- b) oneri per la costituzione e l'avviamento di attività imprenditoriali individuali o collettive;
- c) oneri per le risorse umane e materiali direttamente necessarie per la realizzazione del progetto;
- d) spese di funzionamento e di gestione (canoni ed utenze, locazioni, carburanti, manutenzione ordinaria macchinari, impianti e strutture, cancelleria e stampati, materiale didattico, spese postali);
- e) acquisto di beni e servizi;

- f) oneri per la pubblicizzazione degli interventi e la diffusione dei risultati;
- g) oneri assicurativi;
- h) rimborsi delle spese autorizzate ed effettivamente sostenute dai volontari secondo le modalità di cui all'articolo 2 della l. 266/1991;
- i) spese di progettazione, coordinamento, supervisione e valutazione dei risultati conseguiti;
- j) spese per l'impiego di documenti e di tutori.

2. I costi previsti nel piano finanziario dei progetti devono essere congrui rispetto agli obiettivi da conseguire tramite l'azione progettuale e possono essere ridimensionati in sede di valutazione e finanziamento dei progetti.

3. Non sono ritenute ammissibili le spese relative alle funzioni istituzionali con oneri a carico del SSN nonchè le spese non chiaramente connesse alla realizzazione delle attività progettuali.

4. I costi previsti nel piano finanziario dei progetti di cui si chiede il finanziamento si intendono comprensivi di IVA, ove dovuta in base alle aliquote previste per legge.

Art. 4 (Finalità dei progetti)

1. I progetti triennali di cui all'articolo 1 sono finalizzati al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) prevenzione, caratterizzata dalla collaborazione tra le diverse realtà pubbliche e private presenti sul territorio e orientata alla quotidianità e non alla eccezionalità degli interventi;
- b) inclusione sociale e lavorativa di tossicodipendenti tramite interventi personalizzati;
- c) diffusione sul territorio dei servizi sociali e sanitari di primo intervento e servizi di consulenza;
- d) strutturazione di sistemi territoriali di intervento a rete;
- e) educazione alla tutela della salute;
- f) formazione e aggiornamento degli operatori.

Art. 5 (Aree di intervento)

1. In relazione ai soggetti destinatari dei finanziamenti si individuano le seguenti aree di intervento:

- a) provincie, comuni e loro consorzi, comunità montane:
- 1) prevenzione primaria delle tossicodipendenze e dell'alcolipendenza correlata;
 - 2) attività di servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio finalizzati alla riduzione del danno. Tali servizi non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 del d.p.r. 309/1990 e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale;
 - 3) inclusione sociale;
- b) aziende unità sanitarie locali:
- 1) prevenzione primaria, secondaria e terziaria

- della tossicodipendenza e alcoldipendenza correlata;
- 2) trattamento della tossicodipendenza e alcoldipendenza correlata;
 - 3) attivazione o potenziamento degli Osservatori edipemiologici;
 - 4) avvio di nuove attività sperimentali;
 - 5) attivazione di servizi ed interventi finalizzati alla riduzione del danno da uso di droga. Tali servizi non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 del d.p.r. 309/1990 e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone purchè i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano la esclusiva finalità clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi;
 - 6) formazione e aggiornamento degli operatori pubblici e privati;
 - 7) progetti di educazione alla salute;
- c) enti ausiliari di cui agli articoli 115 e 116 del d.p.r. 309/1990 iscritti all'albo definitivo o provvisorio della Regione:
- 1) avvio di nuove attività volte al recupero e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti ovvero sostegno ad attività già esistenti;
 - 2) attivazione di servizi e interventi finalizzati alla riduzione del danno da uso di droga. Tali servizi non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 del d.p.r. 309/1990 e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale;
 - 3) programmi di riconversione specialistica delle strutture terapeutiche esistenti e/o attivazione sperimentale di strutture specialistiche limitatamente alla fase di avvio;
 - 4) educazione alla tutela della salute;
 - 5) prevenzione primaria, secondaria e terziaria della tossicodipendenza e alcoldipendenza correlata;
 - 6) formazione e aggiornamento degli operatori del settore;
- d) organizzazione di volontariato iscritte nel registro generale di cui all'articolo 2 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 11;
- 1) prevenzione primaria della tossicodipendenza e dell'alcoldipendenza correlata;
 - 2) reinserimento sociale di tossicodipendenti, attraverso attività di sostegno delle azioni di recupero e reinserimento lavorativo svolto dagli enti ausiliari di cui agli articoli 115 e 116 del d.p.r. 306/1990 e dalle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della l. 1.381/1991 e loro consorzi;
- e) cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'albo regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 21 e loro consorzi:
- 1) reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti,

limitatamente a progetti concordati con i SERT territorialmente competenti e con l'Agenzia per l'impiego.

2. Ai fini dell'ammissibilità dei progetti, le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale di cui all'articolo 2 della l.r. 11/1994, nonchè le cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'albo regionale di cui all'articolo 4 della l.r. 21/1993 e loro consorzi, devono documentare il pregresso svolgimento di specifiche attività in favore di persone tossicodipendenti.

Art. 6 (Destinazione del fondo)

1. La quota regionale del Fondo sarà utilizzata come segue:

- a) 50 per cento per il finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali e dalle aziende USL;
- b) 48 per cento per il finanziamento dei progetti presentati dagli enti di cui agli articoli 115 e 116 del d.p.r. 309/1990, dalle organizzazioni di volontariato di cui alla l. 266/1991 e dalle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della l. 1.381/1991 e loro consorzi;
- c) 2 per cento per il finanziamento delle spese generali relative alla gestione del Fondo, tra le quali le spese di funzionamento della Commissione di cui all'articolo 7, le spese conseguenti l'attività di verifica e controllo, gli scambi interregionali e l'attuazione di un idoneo sistema di informatizzazione.

2. Le quote di cui al comma 1 destinate al finanziamento dei progetti sono ripartite su base provinciali secondo i seguenti parametri:

- a) 20 per cento in base alla popolazione generale;
- b) per cento in base alla popolazione giovanile compresa tra i quindici e venticinque anni;
- c) 50 per cento in base al numero dei soggetti in carico presso i servizi pubblici per le tossicodipendenze.

3. I fondi non assegnati per carenza di progetti sono destinati al finanziamento dei progetti di altre categorie di soggetti, nell'ambito della medesima provincia e in proporzione alla ripartizione di cui al comma 1.

4. Le quote di destinazione del Fondo potranno essere modificate dalla Giunta regionale in relazione a sopravvenute esigenze.

5. Eventuali somme erogate e non utilizzate dovranno essere restituite dai soggetti destinatari e assegnate al capitolo di entrata della quota regionale del Fondo nazionale di intervento di lotta alla droga, per essere impiegate nell'esercizio finanziario successivo.

6. La quota di finanziamento delle spese generali è posta a disposizione del Settore servizi sociali della Regione e utilizzata secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale.

Art. 7 (Commissione consultiva regionale)

1. È istituita, presso l'Assessorato regionale ai servizi sociali, una Commissione regionale a carattere consultivo avente seguenti compiti:

- a) valutazione dei progetti presentati per il finanziamento;
- b) individuazione di sistemi di verifica e di valutazione dell'efficacia degli interventi;
- c) verifica degli obiettivi generali da perseguire.

2. La Commissione è costituita da:

- a) Assessore regionale ai servizi sociali;
- b) due esperti in materia di tossicodipendenza e di alcoldipendenza correlata nominati dalla Giunta regionale;
- c) tre esperti, tra gli operatori in servizio presso i SERT, nominati dalla Giunta regionale;
- d) due esperti in materia di lotta alle tossicodipendenze designati all'ANCI di Puglia;
- e) un esperto in materia di lotta alle tossicodipendenze designato all'UPI di Puglia;
- f) tre esperti in materia di tossicodipendenze e di alcoldipendenze correlata, nominati tra gli operatori in servizio presso gli enti ausiliari per le tossicodipendenze, designati alla Commissione permanente sulle tossicodipendenze di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 22;
- g) il dirigente dell'ufficio adulti del Settore servizi sociali della Regione;
- h) il dirigente dell'Ufficio tossicodipendenze del Settore sanità della Regione.

3. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni e comunque fino alla nomina della nuova Commissione.

4. La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale ai servizi sociali o dal suo delegato nominato tra i componenti della stessa Commissione.

5. I componenti dimissionari o assenti ingiustificati per tre sedute consecutive sono sostituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale.

6. La Commissione è validamente costituita se sono presenti almeno sette componenti.

7. In caso di mancata riunione per tre sedute consecutive la Commissione decade e, in attesa della sua ricostituzione, le sue funzioni sono esercitate dalla Giunta regionale.

8. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente regionale designato dal dirigente del Settore servizi sociali.

9. Le spese relative al funzionamento della Commissione fanno carico alla quota di finanziamento destinata alle spese generali relative alla gestione del Fondo, di cui all'articolo 6; ai componenti della Commissione, estranei alla Pubblica amministrazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45 e successive modificazioni.

Art. 8

(Modalità e termini di presentazione delle domande)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto ministeriale di attribuzione delle risorse finanziarie, fissa i termini per la

presentazione dei progetti triennali, che devono essere inoltrati, esclusivamente attraverso spedizione postale a mezzo raccomandata o tramite altri servizi di recapito postale, alla Regione Puglia - Assessorato sanità e servizi sociali - Settore servizi sociali.

2. Le domande di finanziamento devono essere presentate dai soggetti di cui all'articolo 5 che devono dare corso ai progetti.

3. Alla domanda di finanziamento, redatta in conformità all'allegato A del presente regolamento e sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere allegata la seguente documentazione in duplice copia:

- a) progetto tecnico dettagliato;
- b) formulario sintetico redatto in conformità all'allegato B del presente regolamento.

4. Le provincie, i comuni e loro consorzi, le comunità montane e le aziende USL, oltre a quanto previsto al comma 2, devono inviare il provvedimento di approvazione del progetto, in copia autenticata, adottato dal competente organo.

5. Gli enti di cui agli artt. 115 e 116 del d.p.r. 309/1990 possono presentare progetti relativi a:

- a) sedi operative iscritte all'albo regionale degli enti ausiliari;
- b) sedi o servizi di nuova istituzione ovvero complementari e/o annesse alle sedi iscritte.

6. Per le sedi e servizi di cui al comma 5, lettera b), entro e non oltre tre mesi dalla data di approvazione dei progetti l'assessorato competente, sulla base della domanda dell'ente interessato, espleta e conclude le procedure per la iscrizione all'albo. Decorsi inutilmente i tre mesi, l'assenza di iscrizione all'albo determina comunque la possibilità dei fondi la cui utilizzazione è vincolata all'ottenimento dell'iscrizione all'albo.

7. Le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della l. 381/1991 e le organizzazioni di volontariato di cui alla legge quadro 266/1991, oltre a quanto previsto al comma 2, devono inviare:

- a) il certificato di iscrizione ai rispettivi albi o registri regionali;
- b) l'atto costitutivo e lo statuto che prevedono lo svolgimento di attività nel settore delle tossicodipendenze;
- c) una relazione delle attività effettivamente svolte circa l'esperienza maturata in materia di prevenzione, recupero, riabilitazione o reinserimento socio-lavorativo di tossicodipendenti.

Art. 9

(Disposizioni generali)

1. I progetti sono realizzati direttamente dai soggetti proponenti; gli enti locali e le aziende unità sanitarie locali possono ricorrere a diversa gestione, espressamente motivata, avvalendosi degli enti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), d) ed e).

2. Nel caso di acquisizione o di ristrutturazione di immobili, nonchè di acquisizione di beni e servizi durevoli, nel progetto deve essere indicato il manteni-

mento della destinazione d'uso originaria dopo la conclusione del progetto.

3. I progetti da realizzare in forma associata nonché le iniziative per lo sviluppo di interventi a rete devono indicare l'ente responsabile del progetto.

4. I progetti devono essere avviati improrogabilmente entro sessanta giorni dalla data di emissione del mandato di pagamento del primo finanziamento, dandone comunicazione dalla Regione Puglia - Assessorato sanità e servizi sociali - Settore servizi sociali.

5. La mancata comunicazione di avvio del progetto, nei termini indicati al comma 4, comporta il recupero delle somme erogate.

Art. 10 (Criteri di valutazione dei progetti)

1. I progetti triennali, in conformità al d.p.c.m. 10 settembre 1999, relativo all'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 127, comma 7, del d.p.r. 309/1990, sono valutati con riferimento ai seguenti elementi che i soggetti presentatori devono comprendere nella esposizione delle specifiche progettuali:

- a) contesto di riferimento:
- 1) area territoriale interessata;
 - 2) studio e analisi del contesto sociale del territorio interessato;
 - 3) cause e/o fattori peculiari del disagio che si intende affrontare con il progetto;
- b) dati generali di progetto:
- 1) numero di tipologia dei destinatari finali;
 - 2) durata, fasi, obiettivi intermedi e a breve termine;
 - 3) ricadute sul territorio;
 - 4) obiettivi ed esiti attesi in relazione alla cause e/o ai fattori peculiari del disagio su cui si vuole intervenire;
 - 5) integrazione degli obiettivi del progetto con le politiche del territorio;
 - 6) collegamenti (di integrazione, coordinamento, prosecuzione) con altri progetti e iniziative (comunitari, nazionali, regionali, locali);
 - 7) soggetti pubblici e/o privati coinvolti nella realizzazione del progetto e modalità di partecipazione, con individuazione delle rispettive attribuzioni operative;
- b) congruità dei costi di realizzazione:
- 1) relazione sui criteri adottati nella determinazione dei costi delle singole componenti del progetto;
 - 2) rapporto fra risorse da impiegare e costi da sostenere;
- d) metodologie per favorire il raggiungimento degli obiettivi e la diffusione dei risultati e sistema di valutazione del progetto;
- e) modalità di realizzazione del progetto:
- 1) gestione operativa a cura del soggetto che ha presentato il progetto, ovvero motivazioni alla base di una diversa gestione;
 - 2) livello professionale degli operatori da impie-

gare nel progetto e programmi di formazione specifica;

- 3) protezione del personale impiegato nella realizzazione del progetto da "burn-out" e da rischi ambientali, nel caso in cui la realizzazione del progetto comporti un contratto ripetuto con situazioni di grave disagio;
 - 4) rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di tutela del lavoro;
- f) diffusione dei risultati:
- 1) modalità e forme di trasferimento dei risultati progettuali: al Settore servizi sociali della Regione Puglia; agli altri soggetti pubblici e del privato sociale che operano nel settore della tossicodipendenza a livello regionale; alle amministrazioni pubbliche centrali. Per i progetti riguardanti il reinserimento lavorativo il programma di trasferimento deve comprendere anche le istituzioni locali di governo del mercato del lavoro e le parti sociali;
 - 2) strumenti per dare visibilità alla realizzazione dei progetti e al loro esito, per favorire maggiore partecipazione e condivisione sia da parte dei soggetti interessati che dell'opinione pubblica;
 - 3) collegamento con iniziative assunte dall'Unione europea sull'esclusione sociale.
2. Ai fini della valutazione dei progetti, la Commissione consultiva regionale di cui all'articolo 7 predispone apposita scheda da acquisire al verbale delle riunioni.

Art. 11 (Procedure per la erogazione di finanziamenti)

1. La Commissione predispone apposita graduatoria dei progetti, secondo criteri predeterminati dalla Giunta regionale su proposta della medesima Commissione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

2. All'approvazione e al finanziamento dei progetti si provvede con atto del dirigente del Settore servizi sociali sulla base della predetta graduatoria.

3. La prima annualità del progetto triennale viene pagata subito.

4. I finanziamenti relativi al secondo e al terzo anno del progetto triennale possono essere pagati previa presentazione al Settore servizi sociali della Regione di una dichiarazione (sostitutiva dell'atto notorio per gli enti privati) attestante il regolare svolgimento del progetto e la corretta utilizzazione della prima parte del finanziamento, nonché di una relazione indicante lo stato di attuazione dei progetti e la descrizione analitica delle spese sostenute.

5. Il Settore regionale servizi sociali, sulla base della documentazione di cui ai precedenti commi e delle verifiche di regolare svolgimento del progetto, autorizza il Settore regionale regioneria all'emanazione dei mandati di pagamento.

6. Durante lo svolgimento delle attività progettuali, gli enti destinatari dei finanziamenti possono richiedere autorizzazione a effettuare modifiche al progetto o storni tra diversi capitoli di spesa al Settore servizi sociali della Regione Puglia, che vi provvede previa acquisizione del parere della Commissione consultiva regionale di cui all'articolo 7.

7. Variazioni di spesa per un importo complessivo non superiore al venti per cento dell'intero finanziamento erogato possono essere effettuate autonomamente, dandone motivazione in sede di rendicontazione finale, a condizione che tali variazioni non apportino modifiche sostanziali al progetto finanziato tali da snaturarne le finalità.

Art. 12 (Verifica e controllo)

1. Per ogni annualità dei progetti triennali finanziati il Settore servizi sociali della Regione provvede a effettuare verifiche e controlli finalizzati ad accertare, in particolare, l'effettivo svolgimento dell'attività progettuale, l'utilizzazione dei finanziamenti in coerenza con il progetto approvato e con l'importo finanziato, la trasparenza della gestione, la documentazione contabile.

2. Nell'accedere agli atti contabili e ai dati connessi all'esecuzione dei progetti, i controllori devono avere cura di assicurare il rispetto delle norme che tutelano il diritto alla riservatezza.

3. Per ogni visita di controllo e verifica, si deve compilare apposita scheda di rilevazione secondo uno schema predisposto a cura del Settore servizi sociali

della Regione, controfirmato dal responsabile del progetto, il quale può farvi iscrivere proprie osservazioni.

4. Le spese conseguenti all'attività di verifica e controllo fanno carico alla quota di finanziamento destinato alle spese generali relative alla gestione del Fondo, di cui all'articolo 6.

Art. 13 (Conclusione delle attività progettuali e rendicontazione)

1. Entro tre mesi dalla data di conclusione di ciascuna annualità del progetto triennale i destinatari dei finanziamenti devono presentare al Settore ragioneria della Regione Puglia la rendicontazione del contributo erogato.

2. La mancata, irregolare o parziale rendicontazione delle spese sostenute, ovvero in presenza di rendiconto non rispondente alle indicazioni previste nel progetto, comporta il recupero della somma erogata, che affluirà al capitolo di entrata della quota regionale del Fondo nazionale di intervento di lotta alla droga.

Art. 14 (Disposizione transitoria)

1. Le domande di finanziamento dei progetti triennali, da finanziare con i fondi relativi agli esercizi finanziari 1997, 1998 e 1999, devono essere presentate, con le modalità indicate nei precedenti articoli, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Data a Bari, addì 28 febbraio 2000

DISTASO

Allegato A

DOMANDA DI FINANZIAMENTO

Alla REGIONE PUGLIA
 Assessorato Sanità e Servizi Sociali
 Settore Servizi Sociali
 Viale Caduti di tutte le guerre n. 70
BARI

protocollo n. _____ del _____

ENTE

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Azienda U.S.L. | <input type="checkbox"/> Ente ausiliario per le tossicodipendenze |
| <input type="checkbox"/> Provincia | <input type="checkbox"/> Cooperativa Sociale di tipo B |
| <input type="checkbox"/> Comunità montana | <input type="checkbox"/> Consorzio di Cooperative Sociali |
| <input type="checkbox"/> Comune | <input type="checkbox"/> Organizzazione di volontariato |
| <input type="checkbox"/> Consorzio di Comuni | |

DENOMINAZIONE DELL'ENTE:**SEDE LEGALE:**

Città _____ PR () cap. _____
 Via: _____ n. _____
 Rappresentante legale _____
 Codice fiscale _____

SEDE OPERATIVA PRESSO CUI SI SVOLGE IL PROGETTO:

Denominazione della sede operativa _____
 Città _____ PR () cap. _____
 Via: _____ n. _____
 Telefono: _____ fax _____
 e-mail: _____
 Responsabile della sede operativa _____

RESPONSABILE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO:

Cognome e nome: _____
 Qualifica: _____
 Telefono: _____ fax: _____

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO:

ESTREMI DELL'ISCRIZIONE NEGLI ALBI O REGISTRO

Tipo ed estremi del provvedimento _____

FINALITA' DEL PROGETTO:

<input type="checkbox"/> Prevenzione primaria	<input type="checkbox"/> Servizi e strutture innovative
<input type="checkbox"/> Prevenzione secondaria	<input type="checkbox"/> Ricerca e criteri di valutazione
<input type="checkbox"/> Prevenzione terziaria	<input type="checkbox"/> Centri di documentazione (e simili)
<input type="checkbox"/> Reinserimento lavorativo	<input type="checkbox"/> Formazione ed aggiornamento degli operatori
<input type="checkbox"/> Riduzione del danno	<input type="checkbox"/> Educazione alla tutela della salute
<input type="checkbox"/> Diffusione di servizi di primo intervento	<input type="checkbox"/> Acquisti di beni o servizi
<input type="checkbox"/> Strutturazione di sistemi di intervento a rete	<input type="checkbox"/> Riconversione specialistica delle strutture esistenti
<input type="checkbox"/> Attivazione o potenziamento Osservatori Epidemiologici	
<input type="checkbox"/> Altro (specificare) _____	

Nuovo progetto
 Continuità con progetti già finanziati per gli esercizi finanziari: _____

FINANZIAMENTO RICHIESTO

Prima annualità: _____
 Seconda annualità: _____
 Terza annualità: _____
 Importo Triennale: _____

Conto corrente postale n. _____
 Conto Corrente Bancario n. _____ c/o _____
 _____ sede di _____
 Codice ABI _____ Codice CAB _____

firma del legale rappresentante

<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p>TIMBRO</p> </div>	<p>Firma _____</p>
--	--------------------



Allegato B**SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

Triennio _____

DENOMINAZIONE DELL'ENTE

--

TITOLO DEL PROGETTO

--

ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE IN CUI SARA' REALIZZATO IL PROGETTO

--

**DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DEGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE**


Prima annualità _____

Seconda annualità _____

Terza annualità _____

ENTI PUBBLICI E PRIVATI COINVOLTI

--



COLLEGAMENTO CON ALTRI PROGETTI SVOLTI NEL TERRITORIO

[Empty box for connection with other projects]

METODOLOGIE UTILIZZATE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

[Empty box for methodologies used]

STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DEGLI INTERVENTI


[Empty box for evaluation instruments]




OPERATORI IMPEGNATI NEL PROGETTO

Qualifica _____	n. _____
Volontari n. _____	

Firma del Legale rappresentante





PIANO FINANZIARIO ___ annualità

Allegato C

PERSONALE IMPEGNATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

VOCI DI SPESA	QUANTITA'			IMPORTO	TOTALE	Spazio riservato alla Commissione consultiva regionale	
	N° unità	Ore settimanali	Costo medio orario				

RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI

N° VOLONTARI	ORE SETTIMANALI	TOTALE RIMBORSI

SPESE PER ONERI ASSICURATIVI

VOCI DI SPESA	IMPORTO	TOTALE

FORMAZIONE

VOCI DI SPESA	QUANTITA'			IMPORTO	TOTALE
	N° unità	Ore settimanali	Costo medio orario		

ACQUISTI DI BENI E DI SERVIZI

DESCRIZIONE	QUANTITA'	IMPORTO	TOTALE



PIANO FINANZIARIO ____ annualità

Allegato C

SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI GESTIONE

VOCI DI SPESA	IMPORTO	TOTALE	

SUPERVISIONE E VALUTAZIONE

VOCI DI SPESA	IMPORTO	TOTALE	

PUBBLICIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DIFFUSIONE RISULTATI

VOCI DI SPESA	IMPORTO	TOTALE	

RIFECIMENTO O POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI

VOCI DI SPESA	IMPORTO	TOTALE	

ALTRE SPESE

VOCI DI SPESA	IMPORTO	TOTALE	

TOTALE FINANZIAMENTO RICHIESTO

17 FEB. 2000

p.c.c. (Silvana Vericola)



NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale - Ufficio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottata con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Note all'art. 1

- Il DPR 9 ottobre 1990, n. 309 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" è pubblicato nella Gazz. Uff. n. 255 S.O. del 31-10-1990. Si riporta il testo degli articoli 115, 116 e dell'articolo 127 così come sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 45:

Articolo 115

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1)

Enti ausiliari

1. I comuni, le comunità montane, i loro consorzi ed associazioni, i servizi pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle unità sanitarie locali, singole o associate, ed i centri previsti dall'art. 114 possono avvalersi della collaborazione di gruppi di volontariato o degli enti ausiliari di cui all'art. 116 che svolgono senza fine di lucro la loro attività con finalità di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti ovvero di associazioni, di enti di loro emanazione con finalità di educazione dei giovani, di sviluppo socio-culturale della personalità, di formazione professionale e di orientamento al lavoro.

2. I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli articoli 113 e 114 possono autorizzare persone idonee a frequentare i servizi ed i centri medesimi allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti.

Articolo 116

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, commi 1 e 2)

Albi regionali e provinciali

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia socio-assistenziale, istituiscono un albo degli enti di cui all'art. 115 che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

2. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per lo svolgimento delle attività indicate nell'art. 115 ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;

b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta;

c) personale sufficiente ed esperto in materia di tossicodipendenti.

3. Il diniego di iscrizione agli albi deve essere motivato con espresso riferimento al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2, e al possesso degli eventuali requisiti specifici richiesti dalla legislazione regionale ai sensi del comma 4.

4. Le regioni e le province autonome, tenuto conto delle caratteristiche di autorizzazione di ciascuno degli enti di cui all'art. 115, stabiliscono gli eventuali requisiti specifici, le modalità di accertamento e certificazione dei requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2 e le cause che danno luogo alla cancellazione dagli albi.

5. Gli enti ed associazioni iscritti in un albo che hanno più sedi operative, in Italia o all'estero, devono iscriverle separatamente ciascuna sull'albo territorialmente competente; dette sedi debbono possedere i requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2. Per le sedi operative situate all'estero è territorialmente competente l'albo presso il quale è stata iscritta la sede centrale o, in subordine, l'albo presso il quale è stata effettuata la prima iscrizione.

6. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria, oltre che per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 117, per:

a) l'impiego degli enti per le finalità di cui all'art. 94;

b) l'utilizzazione delle sedi quali luoghi di abitazione o di privata dimora ai sensi dell'art. 284 del codice di procedura penale, nonché dell'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (21), aggiunto dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;

c) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 131 e 132;

d) l'istituzione di corsi statali sperimentali di cui all'art. 105, comma 6, e le utilizzazioni di personale docente di cui al medesimo art. 105, comma 7.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono altresì speciali albi degli enti e delle persone che gestiscono con fini di lucro strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

8. Per le finalità indicate nel comma 1 dell'art. 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (22), le regioni e le province autonome di cui al comma 7 sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera a), del suddetto articolo. Le regioni e le province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all'art. 115, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee.

9. Nel caso le regioni e le province autonome non provvedano ad istituire gli albi di cui al presente articolo gli enti di cui all'art. 115 sono temporaneamente registrati dalle regioni e dalle province autonome, ai fini dei benefici previsti dalla citata legge, sulla base di certificazione notarile attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), e di autocertificazione dei requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c). I predetti enti, nel caso siano successivamente ammessi all'iscrizione agli albi, conservano come anzianità di iscrizione la data della suddetta registrazione.

Articolo 127

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, commi 1 e 2)

Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga

1. Il decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui all'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di ripartizione del Fondo per le politiche sociali, individua, nell'ambito della quota destinata al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, le risorse destinate al finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata, secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Le dotazioni del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga individuate ai sensi del presente comma non possono essere inferiori a quelle dell'anno precedente, salvo in presenza di dati statistici inequivocabili che documentino la diminuzione dell'incidenza della tossicodipendenza.

2. La quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura pari al 75 per cento delle sue disponibilità. Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà sociale tenuto conto, per ciascuna regione, del numero degli abitanti e della diffusione delle tossicodipendenze, sulla base dei dati raccolti dall'Osservatorio permanente, ai sensi dell'articolo 1, comma 7.

3. Le province, i comuni e i loro consorzi, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, da finanziare a valere sulle disponibilità del Fondo nazionale di cui al comma 1, nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.

4. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché le organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari, delle organizzazioni del volontariato e delle cooperative sociali che operano sul territorio, come previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalità, i criteri e i termini per la presentazione delle domande, nonché la procedura per la erogazione dei finanziamenti, dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano utilizzati i farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono altresì ad inviare una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sugli interventi realizzati ai sensi del presente testo unico, anche ai fini previsti dall'articolo 131.

5. Il 25 per cento delle disponibilità del Fondo nazionale di cui al comma 1 è destinato al finanziamento dei progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata promossi e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, d'intesa con i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale. I progetti presentati ai sensi del presente comma sono finalizzati:

a) alla promozione di programmi sperimentali di prevenzione sul territorio nazionale;

b) alla realizzazione di iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati;

c) alla elaborazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dall'Unione europea;

d) allo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione;

e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza;

f) alla realizzazione di programmi di educazione alla salute;

g) al trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali e locali.

6. Per la valutazione e la verifica delle spese connesse ai progetti di cui al comma 5 possono essere disposte le visite ispettive previste dall'articolo 65, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la Consulta degli esperti e degli operatori sociali di cui all'articolo 132, sono stabiliti i criteri generali per la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al comma 3. Tali criteri devono rispettare le seguenti finalità:

a) realizzazione di progetti integrati sul territorio di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, compresi quelli volti alla riduzione del danno purché finalizzati al recupero psico-fisico della persona;

b) promozione di progetti personalizzati adeguati al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti;

c) diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo intervento, come le unità di strada, i servizi a bassa soglia ed i servizi di consulenza e di orientamento telefonico;

d) individuazione di indicatori per la verifica della qualità degli interventi e dei risultati relativi al recupero dei tossicodipendenti;

e) in particolare, trasferimento dei dati tra assessorati alle politiche sociali, responsabili dei centri di ascolto, responsabili degli istituti scolastici e amministrazioni centrali;

f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti che operano nel settore della tossicodipendenza a livello regionale;

g) realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle tossicodipendenze e sull'alcoldipendenza correlata, orientati alla strutturazione di sistemi territoriali di intervento a rete;

h) educazione alla salute.

8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nella tabella I e II di cui all'articolo 14 e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone, limitatamente ai progetti e ai servizi interamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali e purché i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano la esclusiva finalità clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi.

9. Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale, promuove, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'elaborazione di linee guida per la verifica dei progetti di riduzione del danno di cui al comma 7, lettera a).

10. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura di ciascun anno finanziario ad adottare i provvedimenti di cui al comma 4 e all'impegno contabile delle quote del Fondo nazionale di cui al comma 1 ad esse assegnate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

11. Per l'esame istruttorio dei progetti presentati dalle amministrazioni indicate al comma 5 e per l'attività di supporto tecnico-scientifico al Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un esperto o da un dirigente generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri designato dal Ministro per la solidarietà sociale e composta da nove esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori: sanitario-infettivologico, farmacotossicologico, psicologico, sociale, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico e della comunicazione. All'ufficio di segreteria della commissione è preposto un funzionario della carriera direttiva dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gli oneri per il funzionamento della commissione sono valutati in lire 200 milioni annue.

12. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'attuazione amministrativa delle decisioni del Comitato è coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali attraverso un'apposita conferenza dei dirigenti generali delle amministrazioni interessate, disciplinata con il medesimo decreto».

– La legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato” è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 196 del 22-8-1991.

– La Legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali” è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 283 del 3-12-1991; l'articolo 1 così dispone:

«Art. 1

Definizione

1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (1/b).

2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore di cui le cooperative stesse operano.

3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di “cooperativa sociale”.

Nota all'art. 2

– La Legge 18 febbraio 1999, n. 45 “Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze” è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 53 del 5-3-1999.

Note all'art. 5

– Si riporta il testo dell'art. 14 del DPR 309/90:

«Articolo 14

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 12)

Criteri per la formazione delle tabelle

1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo 13 deve essere effettuata in base ai criteri seguenti:

a) nella tabella I devono essere indicati:

1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgésica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali importanti intermedi per la loro sintesi;

2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;

3) le sostanze di tipo anfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;

4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;

5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;

6) i tetraidrocannabinoli e i loro analoghi;

7) ogni altra sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali;

8) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera;

b) nella tabella II devono essere indicate:

1) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti, le sostanze ottenibili per sintesi o semi-sintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, ad eccezione di quelle previste nel numero 6) della tabella I;

2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al numero 1);

c) nella tabella III devono essere indicate:

1) le sostanze di tipo barbiturico che abbiano notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o ambedue, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad esse assimilabili. Sono pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto antiepilettico e i barbiturici a breve durata d'impiego quali anestetici generali, sempreché tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di dipendenza innanzi indicati;

2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al n. 1);

d) nella tabella IV devono essere indicate:

1) le sostanze di corrente impiego terapeutico, per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III;

2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al numero 1);

e) nella tabella V devono essere indicate le preparazioni contenenti le sostanze elencate nelle tabelle di cui alle lettere a), b), c) e d) quando queste preparazioni, per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, non presentino rischi di abuso e pertanto non vengano assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;

f) nella tabella VI devono essere indicati i prodotti ad azione ansiolitica, antidepressiva o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e alla possibilità di farmacodipendenza.

2. Nelle tabelle debbono essere compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.

3. Le sostanze incluse nelle tabelle debbono essere indicate con la denominazione comune internazionale e il nome chimico, se esistenti, e con la denominazione comune ed usuale italiana o con quella propria del prodotto farmaceutico oggetto di commercio. È tuttavia ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico, che nelle tabelle sia indicata una qualsiasi delle denominazioni della sostanza o del prodotto purché sia idonea ad identificarlo.

– La L.R. 16 marzo 1994, n. 11 “Norme di attuazione della legge - quadro sul volontariato” è pubblicata sul BUR n. 53 Suppl. del 30-3-1994; si riporta il testo dell'art. 2:

«Art. 2
(Registro delle organizzazioni
di volontariato)

1. In attuazione della legge-quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266, è istituito presso l'Assessorato regionale ai servizi sociali il Registro generale delle organizzazioni di volontariato aventi sede legale o articolazione locale autonoma nella Regione Puglia e che perseguono le finalità di cui al precedente art. 1.

2. L'iscrizione al Registro delle organizzazioni di volontariato e loro aggregazioni, costituite da almeno un anno e che siano già operative, è disposta su domanda, redatta in carta semplice ai sensi dell'art. 8 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, dal legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato e corredata della seguente documentazione:

- a) atto costitutivo;
- b) statuto;
- c) verbale di nomina del legale rappresentante;
- d) relazione sull'attività e sull'articolazione della organizzazione;

e) bilancio consuntivo;

f) elenco nominativo dei soggetti che ricoprono le cariche associative, degli aderenti volontari e del personale dipendente o comunque in rapporti economici o patrimoniali con l'organizzazione;

g) dichiarazione dalla quale risulti la marginalità delle attività commerciali e produttive eventualmente svolte.

3. L'elenco nominativo di cui alla lettera f) del precedente comma deve indicare, oltre alle generalità, anche la qualificazione professionale e l'attività svolta nell'ambito dell'organizzazione.

4. Nel corso dell'istruttoria delle domande, finalizzata all'accertamento dei requisiti previsti dalla Legge 11 agosto 1991, n. 266, e in particolare dall'art. 3, può essere richiesta documentazione integrativa e/o possono essere effettuate verifiche dirette.

5. L'iscrizione è disposta entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza con decreto dell'Assessore regionale ai servizi sociali, da pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

6. Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi richiesti.

7. Non sono iscrivibili, in particolare, le istituzioni pubbliche, le cooperative, le organizzazioni che svolgono le loro attività prevalentemente a favore dei propri aderenti, le associazioni Pro Loco, le organizzazioni che svolgono attività produttive di rilevanza non marginale, i partiti politici, i circoli culturali e ricreativi.

8. Le organizzazioni debbono essere caratterizzate, per espressa ed attuata disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto, formalizzati almeno con scrittura privata registrata, dall'assenza di fini di lucro nonché di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma, dall'elettività e gratuità delle cariche associative nonché dalla gratuità delle prestazioni personali e spontanee fornite dagli aderenti,

dall'obbligatorietà del bilancio e dalla democraticità della struttura. L'atto costitutivo o lo statuto debbono inoltre prevedere i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e l'indicazione dei loro obblighi e diritti. In relazione alla peculiarità dell'organizzazione è consentita l'integrazione dell'organo esecutivo con un solo componente di nomina esterna all'assemblea».

– La L.R. 1 settembre 1993, n. 21 “Iniziativa regionale a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge 8-11-1991, n. 381 ‘Disciplina delle cooperative sociali’” è pubblicata nel BUR n. 127 Suppl. del 24-9-1993. Si riporta il testo dell'art. 4 così come modificata e integrata dalla L.R. 20/95:

«Art. 4
(Albo regionale)

1. La Regione istituisce presso l'Assessorato al lavoro e cooperazione l'Albo regionale delle cooperative sociali, che si articola nelle seguenti sezioni:

- a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge 8-11-1991, n. 381.

2. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo regionale le cooperative ed i consorzi che risultano iscritti nell'apposita “Sezione Cooperative Sociale” del Registro Prefettizio e che abbiano la sede sociale nel territorio regionale.

3. L'iscrizione al Registro Prefettizio non comporta l'automatica iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali.

4. La richiesta di iscrizione all'Albo regionale viene inoltrata dalla cooperativa all'Assessorato regionale al lavoro e cooperazione unitamente alla sottoindicata documentazione:

- atto costitutivo e statuto che specifichi l'oggetto dell'attività sociale rientrante o nell'una o nell'altra tipologia descritta al 1° e 2° comma dell'art. 2;
- libro dei soci comprensivo della sezione apposita riguardante gli eventuali soci volontari;
- certificazione attestante il rilascio delle autorizzazioni e/o iscrizioni prescritte per legge per avviare e attuare l'attività;
- relazione sull'attività svolta ove si tratti di cooperative già operanti;
- certificato di iscrizione al Registro Prefettizio;
- certificato rilasciato dalla Pubblica Amministrazione ed attestante la condizione di persona svantaggiata di cui al precedente art. 2.

5. L'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative è disposta, entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, con D.P.G.R. da pubblicare per estratto sul S.U.R.P.

6. Il termine di cui al precedente comma è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi richiesti.

7. Il rigetto della domanda di iscrizione all'Albo è disposto con provvedimento motivato dell'Assessore al lavoro e cooperazione. Il provvedimento è comunicato a mezzo lettera raccomandata all'ente cooperativo entro trenta giorni dalla data della sua adozione. L'ente cooperativo può presentare ricorso alla Giunta regionale avverso il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione. La Giunta regionale decide entro sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

8. L'Assessorato regionale al lavoro e cooperazione cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo regionale, nonché gli adempimenti previsti dall'art. 6 della legge 8-11-1991, n. 381.

9. Le cooperative di cui al II comma del precedente art. 2 devono dimostrare annualmente il possesso del requisito previsto dal primo punto del quinto comma del medesimo art. 2 mediante invio di documentazione apposita.

10. Qualora venga rilevato il venir meno di uno o più requisiti per l'iscrizione, la Regione diffida la Cooperativa a ripristinare lo statuto preesistente entro centottanta giorni dalla data dell'invito ad adempiere. In caso di inottemperanza, dispone la cancellazione dall'Albo regionale con D.P.G.R. da pubblicare per estratto sul B.U.R.P.

11. L'Albo regionale delle cooperative sociali è annualmente pubblicato sul B.U.R.P., che riporta le singole variazioni che intervengono nel corso dell'anno.

12. L'iscrizione all'Albo regionale costituisce la condizione per l'accesso agli interventi previsti dalla Regione Puglia, nonché per la stipula delle convenzioni di cui al successivo art. 6.

13. L'iscrizione all'albo non esonera la cooperativa dall'obbligo

di acquisire, prima dell'avvio dell'attività, le autorizzazioni, licenze, concessioni, assenti della Pubblica Amministrazione prescritti dalla normativa nazionale e regionale».

Note all'art. 7

– La L.R. 9 settembre 1996, n. 22 “Criteri relativi, alla regolamentazione dei rapporti con gli enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze” è pubblicata nel BUR n. 101 del 20-9-1996; l'art. 2 così dispone:

«Art. 2
(Commissione permanente sulle
tossicodipendenze)

1. Per permettere una più stretta integrazione fra operatori e servizi pubblici e operatori e servizi del privato-sociale e per dotare la Regione Puglia di un organo consultivo nella elaborazione delle politiche concernenti le tossicodipendenze e le altre tematiche a esse correlate, viene istituita una Commissione paritetica permanente presieduta dall'Assessore regionale alla Sanità o da un suo delegato.

2. Fanno parte di tale Commissione n. 6 esperti di parte pubblica, di cui uno esperto in Igiene Pubblica, cinque operanti nei SERT, ovvero uno per ambito provinciale e n. 6 esperti in rappresentanza degli enti ausiliari. I componenti di parte pubblica sono nominati dall'Assessore alla Sanità. Per l'elezione dei componenti del privato-sociale l'Assemblea regionale alla Sanità convoca, con raccomandata A.R., almeno dieci giorni prima della data fissata, l'Assemblea dei rappresentanti di tutti gli enti ausiliari iscritti all'Albo; l'Assemblea elegge i sei operatori del privato - sociale sulla base

delle preferenze espresse dai presenti, essendo esclusa la partecipazione mediante delega.

3. La Commissione si riunisce almeno trimestralmente, convocata dall'Assessore regionale alla Sanità o da un suo delegato, nonché su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario dell'assessorato regionale alla Sanità individuato dal Coordinatore del settore, il quale garantisce anche i apporti tecnici e logistici per il funzionamento della Commissione.

4. La Commissione svolge funzioni consultive; essa deve essere obbligatoriamente sentita in fase preliminare in ordine alla programmazione e alla verifica di atti e attività della Regione concernenti le materie oggetto della presente legge. Alla Commissione e ai singoli suoi componenti deve pervenire, in via preventiva e in forma gratuita, la documentazione necessaria per il migliore espletamento delle sue funzioni.

5. La Commissione, entro un mese dalla data del suo insediamento, si doterà di un proprio regolamento interno, adottato a maggioranza dei due terzi dei componenti. La Commissione dura in carica due anni; i suoi componenti possono essere rinnovati. Ai lavori della Commissione possono partecipare anche esperti esterni di volta in volta individuati e invitati per assicurare i necessari apporti tecnici; la proficua partecipazione ai lavori della Commissione, su richiesta della stessa, da parte di funzionari della Regione e delle Unità Sanitarie Locali costituisce compito d'istituto.

6. La Commissione costituisce, inoltre, sportello informativo per i soggetti interessati o coinvolti dalle materie oggetto della presente legge, assicurando la circolarità delle informazioni».

– La L.R. 12 agosto 1981, n. 45 “Norme per il conferimento di consulenze” pubblicate nel BUR n. 74/81 è stata successivamente modificata dalle LL.RR. 16/94 e 37/94.

